



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 10 Marzo 2025

CASI OPERATIVI

La responsabilità per i debiti dell'imprenditore in regime forfettario
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le semplificazioni della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta
di Laura Mazzola

IVA

Operazioni escluse dal calcolo del pro rata Iva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IMU E TRIBUTI LOCALI

Locazione turistica dell'abitazione principale: risvolti Imu
di Cristoforo Florio

ISTITUTI DEFLATTIVI

La comunicazione dell'esito negativo del controllo
di Gianfranco Antico

EDITORIALI

Gestore crisi d'impresa: una figura chiave per le aziende
di Redazione



CASI OPERATIVI

La responsabilità per i debiti dell'imprenditore in regime forfettario

di Euroconference Centro Studi Tributari



Esperto AI

L'Intelligenza Artificiale
al servizio del tuo Studio

[scopri di più >](#)



Mario Rossi, contribuente in regime forfettario che gestiva l'attività di un bar, ha ceduto l'azienda a Luca Bianchi.

Qualche tempo dopo la cessione il fornitore di bevande Alfa Srl si è rivolto a Luca Bianchi pretendendo il pagamento delle forniture precedentemente effettuate a favore di Mario Rossi.

Luca Bianchi non era a conoscenza di tali somme non pagate e comunque riteneva di non esserne responsabile posto che, in sede di cessione dell'azienda, si è pattuito che debiti e crediti rimanessero in capo al cedente.

Tale pretesa è legittima?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le semplificazioni della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

L'Agenzia delle entrate, con **Provvedimento n. 25978/2025**, pubblicato in data **31.1.2025**, ha introdotto le disposizioni attuative dell'[articolo 16, D.Lgs. 1/2024](#), in merito alla **semplicificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta** (dai più conosciuta come modello 770).

In particolare, **con l'obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e migliorare l'efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d'imposta**, in alternativa alla presentazione del modello 770, di cui all'[articolo 4, comma 1, D.P.R. 322/1998](#), è ora possibile utilizzare il **“modello F24/770”**.

In relazione all'ambito soggettivo, il Provvedimento si applica ai sostituti d'imposta che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute o trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento di ritenute o trattenute alla fonte presentando il modello di pagamento F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano non più di 5 dipendenti.

In relazione all'**ambito oggettivo**, tali disposizioni si applicano alle **ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24**, identificati dai relativi codici tributo elencati all'interno dell'Allegato 1 al Provvedimento in commento (rientra, ad esempio, anche il **codice tributo 1040**, relativo alle ritenute su redditi di lavoro autonomo relative a compensi per l'esercizio di arti e professioni).

In merito ai **dati**, in alternativa alla **presentazione del modello 770**, devono essere comunicati:

- l'ammontare delle ritenute e trattenute, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef, **la Regione**



e il Comune a cui si riferiscono;

- la presenza di una delle ipotesi specifiche elencate nell'Allegato 2 al Provvedimento, da identificare con una delle lettere previste.

Con riferimento ai **versamenti delle ritenute e trattenute operate**, i sostituti d'imposta devono anche indicare:

- l'importo relativo alle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- gli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, nell'ipotesi di ravvedimento;
- i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- ulteriori debiti e crediti da compensare, comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice Iban del proprio conto corrente bancario, di Poste Italiane SpA o di un prestatore di servizi di pagamento convenzionato con l'Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

Tale novità è operativa **dal 6.2.2025**, esclusivamente attraverso i **servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**.

Il "modello F24/770" prevede l'indicazione:

- nel campo "**Codice tributo**", del codice corrispondente alle ritenute/trattenute operate;
- nel campo "**Codice comune/regione**", del codice della Regione o del Comune a cui è destinato il tributo;
- nel campo "**Periodo di riferimento**", del periodo in formato "MMAAAA";
- nel campo "**Ritenute/trattenute operate**", dell'ammontare delle ritenute o trattenute, comprese le somme relative agli interessi per la rateazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- nel campo "**Interessi**", dell'importo degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica, trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale, nonché per ravvedimento;
- nel campo "**Importo da versare**", della somma degli importi indicati nei due campi precedenti;
- nella casella "**Ravvedimento**", del **flag** nell'ipotesi in cui il versamento delle ritenute/trattenute operate sia effettuato avvalendosi del ravvedimento;
- nel campo "**Note**", dell'eventuale codice indicato all'interno dell'Allegato 2 al Provvedimento.



PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE

(Articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice tributo	Codice comune/regione	Periodo di riferimento	Ritenute/trattenute operate	Interessi	Importo da versare	Ravvedimento	Note
		mese anno					
		mese anno					
		mese anno					

In caso di **scarto del “modello F24/770”**, arrivato dopo i controlli previsti a verifica della correttezza dei versamenti unitari con compensazione, **resta valida la comunicazione dei dati riguardanti le ritenute e trattenute operate**, mentre il versamento dovrà essere effettuato con **separato modello F24 ordinario**, se necessario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.

Il Provvedimento precisa che, per le **ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi **trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’Allegato 4 entro il 30.4.2025**.



IVA

Operazioni escluse dal calcolo del pro rata Iva

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Regimi iva speciali: modalità particolari di applicazione dell'imposta

Scopri di più

La stagione per la compilazione della dichiarazione annuale Iva è entrata nel vivo, e gli operatori economici devono valutare con attenzione gli **eventuali effetti negativi derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti Iva**. L'[articolo 19-bis, D.P.R. 633/1972](#), contiene la disciplina del c.d. **"pro rata" di detrazione Iva**, ossia la percentuale d'imposta assolta sugli acquisti che risulta detraibile nell'anno d'imposta, in funzione del rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e quelle complessive, comprendenti anche quelle esenti. Tale disposizione, al comma 2, esclude dal **calcolo della percentuale di detrazione** (nel senso che non concorrono alla **determinazione del rapporto**, né al numeratore né al denominatore della formula del *pro rata*), una serie di operazioni, **tra le quali si annoverano**:

- le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- le operazioni esenti di cui all'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies\), D.P.R. 633/1972](#), per le quali, non essendo stata recuperata l'imposta all'atto dell'acquisto del bene, la successiva cessione esente non deve ripercuotersi sul diritto di detrazione;
- le operazioni esenti di cui all'[articolo 10, comma 1, n. da 1\) a 9\), D.P.R. 633/1972](#), quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o sono accessorie a operazioni imponibili.

Per quanto riguarda la prima esclusione, in conformità a quanto prescritto all'articolo 174, § 2, lettera a), Direttiva 2006/112/CE, è **escluso dalla determinazione del pro rata di detraibilità "l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa"**. Sul punto, la Corte di Giustizia UE ha affermato che l'esclusione delle operazioni in esame dal calcolo del *pro rata* ricorre nei casi in cui *"la vendita riveste un carattere inusuale rispetto all'attività corrente del soggetto passivo interessato e non richiede quindi un utilizzo dei beni o dei servizi a uso misto in un modo che sia proporzionale al fatturato che essa genera. Come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, l'inclusione di tale fatturato nel calcolo del pro rata di detrazione falserebbe il suo risultato nel senso che esso non rifletterebbe più la rispettiva parte di impiego dei beni o servizi adibiti a un uso misto per le attività imponibili e le attività esenti"* ([Corte di Giustizia UE, 6 marzo 2008, causa C-98/07](#)).



Per il secondo gruppo di operazioni escluse dal *pro rata*, come stabilito dall'[**articolo 10, comma 1, n. 27-quinque\), D.P.R. 633/1972**](#), sono operazioni esenti da Iva “... le cessioni che hanno per oggetto **beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2**”. Questa disposizione del Decreto Iva, che è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'[**articolo 1, comma 4, D.Lgs. 313/1997**](#), ha convertito in esenzione la già prevista esclusione da imposta per le cessioni aventi ad oggetto beni la cui **Iva sull'acquisto non si sia potuta detrarre totalmente**. Conseguentemente, non è possibile estendere la previsione di esenzione in parola anche alle **cessioni di quei beni per i quali la detrazione dell'Iva non è stata esercitata**, perché non si è subita la rivalsa dell'imposta (ad esempio, **rivendita di un bene acquistato da privato**). Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, “... i beni acquistati presso un soggetto privato non concretizzano le ipotesi di indetraibilità di cui agli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972” e, pertanto, **l'operazione non può considerarsi esente dall'imposta**” ([**risoluzione n. 194/E/2002**](#)).

Ciò sta a significare che, il fatto che **non sia stata operata la detrazione a monte**, perché nessuna imposta era dovuta (come nel caso, oggetto della risoluzione citata, di acquisto di fabbricato posseduto da privato non imprenditore), **non fa venire meno il regime di ordinaria imponibilità** della successiva operazione di rivendita del bene.

Infine, l'[**articolo 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972**](#), esclude dal computo del *pro rata* di detraibilità, oltre alle operazioni già descritte in precedenza, anche **le altre prestazioni esenti** contemplate dall'[**articolo 10, comma 1, n. da 1\) a 9\), D.P.R. 633/1972**](#), quando **non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo** o sono accessorie a operazioni imponibili. Così, ad esempio, nel caso in cui un'impresa, che svolge attività con Iva (ad esempio, commercio all'ingrosso), effettui **occasionalmente anche altre attività esenti dall'imposta** (ad esempio, locazione di un fabbricato in regime di esenzione Iva), di questa operazione non si deve tenere conto nella determinazione della percentuale di detraibilità dell'Iva, considerandosi, la locazione, **un'operazione estranea all'attività propria esercitata dal commerciante all'ingrosso**. Per tali operazioni è prevista, inoltre, **l'indetraibilità dell'imposta per i beni e i servizi utilizzati esclusivamente per la loro effettuazione** e ciò coerentemente con il principio di carattere generale contenuto nell'[**articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972**](#), che prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta in relazione agli acquisti di beni e servizi utilizzati in operazioni esenti. A tale riguardo, il Ministero delle finanze ha affermato che “*in tali casi torna applicabile, ai fini della determinazione dell'imposta detraibile, il criterio generale della utilizzazione specifica dei beni e dei servizi, con indetraibilità dell'imposta afferente i beni e servizi impiegati nelle operazioni esenti*” ([**circolare n. 328/1997**](#)).



IMU E TRIBUTI LOCALI

Locazione turistica dell'abitazione principale: risvolti Imu

di Cristoforo Florio

Master di specializzazione

Masterclass fiscalità immobiliare

Scopri di più

Secondo l'[articolo 1, comma 740, L. 160/2019](#), il **possesso dell'abitazione principale** (o assimilata) **non costituisce presupposto dell'Imu**, salvo che si tratti di **un'unità abitativa classificata** nelle **categorie catastali A/1, A/8 o A/9**.

La normativa Imu stabilisce che per “*abitazione principale*” si intende l’**immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano** come unica unità immobiliare, nel quale il possessore:

- **dimori abitualmente;** e
- **risiede anagraficamente.**

Al fine, quindi, di usufruire dell’esenzione da tale imposta, in relazione all’abitazione principale, **non è sufficiente il mero dato della residenza** risultante dai registri dell’anagrafe, ma occorre anche il rispetto di un dato fattuale: **l’immobile deve rappresentare la dimora abituale** del contribuente ovvero, secondo quanto chiarito dalla Corte di cassazione, con [ordinanza n. 1199/2022](#), deve essere il luogo in cui questi abita **la maggior parte dell’anno** (si veda anche Cassazione, [ordinanza n. 17408/2021](#)).

Più in particolare, in base a quanto precisato dall’[ordinanza n. 3841/2021](#), pronunciata dalla Suprema Corte, di fronte alla presenza di **variegate situazioni** che possono verificarsi nella vita di ogni giorno (svolgimento dell’attività lavorativa, in parte in un luogo e in parte in un altro, frequentazione di un corso di studi universitari in località anche distante dalla propria abitazione, etc.), ciò che rileva, ai fini dell’individuazione della residenza, intesa come dimora abituale, è la **permanenza in un luogo per un periodo prolungato apprezzabile** (c.d. elemento oggettivo), ma tale che non debba essere necessariamente prevalente **sotto un profilo quantitativo**, dovendo tale elemento coniugarsi con quello altrettanto rilevante, anzi dirimente, **dell’intenzione di stabilirvisi stabilmente** (c.d. elemento soggettivo), rivelata dalle **proprie consuetudini di vita** e dalle proprie **relazioni familiari e sociali**.

Ciò premesso, occorre chiedersi se **la concessione in locazione dell’abitazione principale per alcuni periodi dell’anno**, avvalendosi di una delle **possibili formule contrattuali attualmente esistenti** per il c.d. “*uso turistico*” (ad esempio, locazione breve con finalità turistiche, *bed &*



breakfast, ectc.) sia suscettibile o meno di determinare la perdita del requisito per usufruire dell'esenzione da Imu sopra descritta, con conseguente debenza dell'imposta.

Sul punto, va preliminarmente ricordato che il Ministero dell'economia e delle finanze, nella faq n. 12 del 20.1.2014, aveva chiarito – in relazione al **caso di un proprietario di un'abitazione principale che concedeva alcune stanze in locazione a studenti** – che “... anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'IMU prevista per tale fattispecie ...”.

In questo stesso senso, si è poi espressa anche più di recente la CGT di II grado dell'Emilia-Romagna, con la **sentenza n. 7/2024**.

Pertanto, ad esempio, laddove l'immobile **sia utilizzato dal proprietario per l'esercizio di un'attività di bed & breakfast in forma non imprenditoriale**, in relazione alla quale la normativa regionale preveda l'obbligo di residenza del proprietario nell'immobile, deve ritenersi che quest'ultimo possa **considerarsi esente dall'Imu**, in quanto assimilabile alla fattispecie dell'abitazione principale parzialmente locata.

Valutazioni più complesse devono, invece, essere effettuate nel caso in cui **l'abitazione principale venga interamente locata per periodi brevi da parte del proprietario**, come potrebbe accadere nel caso delle locazioni brevi di cui all'[articolo 4, D.L. 50/2017](#).

In tale casistica, si potrebbe prendere spunto dai chiarimenti contenuti nella [sentenza n. 8/2022](#) pronunciata dalla CTR per l'Abruzzo, secondo la quale “... nel caso in cui gli affitti brevi permettano un uso prevalente della casa come abitazione principale, allora vengono mantenute le esenzioni IMU e TASI come anche gli interessi passivi del mutuo ...”.

In altri termini, e in base alla richiamata pronuncia giurisprudenziale, **la concessione in locazione breve dell'immobile non determinerebbe automaticamente la perdita del requisito dell'abitazione principale**, con conseguente debenza dell'Imu. A tal fine, e onde difendersi in un eventuale controllo fiscale, il contribuente dovrebbe essere in grado di **documentare e provare**, non senza qualche difficoltà, che **la locazione breve sia stata saltuaria nel corso dell'anno** e che quell'immobile abbia continuato a **rappresentare la propria dimora abituale**.

A conclusioni diverse dovrebbe, invece, giungersi nel caso in cui **l'immobile risulti "stabilmente" concesso in locazione breve nel corso dell'anno**, nel qual caso non dovrebbe più spettare l'esenzione Imu atteso che, pur in presenza del requisito della residenza anagrafica del proprietario, **mancherebbe il rispetto del requisito della dimora abituale**.

Con **l'introduzione del CIN** risulta particolarmente delicata la questione e sarebbe quanto mai opportuno un **chiaramento ufficiale** sul punto, onde evitare pericolosi automatismi nei controlli tributari. Infatti, dal momento che [l'articolo 13-ter, comma 1, D.L. 145/2023](#), stabilisce l'obbligo del CIN, tra gli altri, per le unità immobiliari ad uso abitativo “destinate” a **contratti di locazione per finalità turistiche e alle unità immobiliari ad uso abitativo “destinate” alle**



locazioni brevi, di cui all'[articolo 4, D.L. 50/2017](#), il timore è che la semplice richiesta del CIN possa automaticamente equipararsi alla categorizzazione dell'immobile quale bene stabilmente destinato alla locazione breve/turistica, con conseguente obbligo di pagamento dell'Imu anche per quei casi in cui il proprietario abbia solo occasionalmente concesso in locazione breve l'intero immobile nel corso dell'anno, senza perdere i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale.



ISTITUTI DEFLATTIVI

La comunicazione dell'esito negativo del controllo

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Problematiche operative sui nuovi schemi d'atto fondati su ISA e percentuali di ricarico

[Scopri di più](#)

Il principio del **contraddittorio preventivo**, di cui all'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), introdotto dal D.Lgs. 219/2023, prevede che **tutti gli atti recanti una pretesa impositiva**, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, **sono preceduti**, a pena di annullabilità, da un **contraddittorio informato ed effettivo**, escluso per gli **atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale** delle dichiarazioni, individuati con **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (cfr. D.M. 24 aprile 2024). L'[articolo 7-bis, D.L. 39/2024](#), inserito in sede di conversione in L. 67/2024, ha escluso, altresì, quelli per i quali la normativa prevede **specifiche forme di interlocuzione** tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente e gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Per consentire il contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo **schema di atto**, assegnando un **termine non inferiore a 60 giorni** per consentirgli **eventuali controdeduzioni**, ovvero su richiesta, per accedere ed estrarre **copia degli atti** del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del **termine di cui al primo periodo**.

Se l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere, occorre verificare cosa accade nell'ipotesi in cui l'**Ufficio prende atto delle osservazioni, le accoglie e archivia il procedimento**.

In questo contesto potrebbe "giocare" l'articolo 6-bis, comma 1, D.L. 73/2022, inserito in sede di conversione del D.L. 73/2022, che ha introdotto, dopo il comma 5, dell'[articolo 6, L. 212/2000](#), il comma 5-bis, titolato "*Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente*", prevedendo che "*In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima*". L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le **modalità semplificate** di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di



messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO". Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo **non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria**, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma **non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e **54-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

La norma, inserita nell'ambito dello Statuto del contribuente è, tuttavia, ancora in costruzione, **nell'attesa del provvedimento** che, oltre a indicare le modalità di interlocuzione semplificate, possa eventualmente "arricchirla".

La **comunicazione dell'esito** investe la **procedura di controllo nel suo complesso**, atteso che il dettato introdotto si riferisce all'attività istruttoria di cui il contribuente è stato informato e quindi sembra interessare sia **l'attività di controllo interna che esterna**.

Il comma 5-bis, dell'[**articolo 6, L. 212/2000**](#), **una volta emanato il provvedimento**, imporrà all'Amministrazione finanziaria di **comunicare** al contribuente, entro il termine di **60 giorni** dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. Tuttavia, se per **l'attività esterna sussistono dei limiti di permanenza**, comunque derogabili, **per l'attività di controllo interna (c.d. a tavolino) non sussistono detti limiti**, così che l'esito del controllo negativo potrebbe avvenire pure a distanza di mesi/anni (qualora l'annualità non sia in scadenza).

Anche perché la **comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo** dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

In pratica, una volta comunicato l'esito negativo del controllo, l'Ufficio **può comunque utilizzare gli ordinari poteri di controllo**. E non potrebbe essere diversamente, atteso che **il potere di controllo si esaurisce con l'avviso di accertamento** (tralasciando, qui, le problematiche relative all'accertamento integrativo e all'autotutela in *mala parte*).

La norma introdotta, come abbiamo visto, non si applica alla liquidazione delle dichiarazioni, pur se, trattandosi di liquidazioni centralizzate, **l'esito viene comunicato**. L'esclusione **non investe, altresì, il c.d. controllo formale, di cui all'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#)**, dove comunque al contribuente vengono già oggi comunicati gli esiti del controllo, anche negativi.

La norma, che allo stato sembra quasi "**in bianco**", pur apprezzabile al fine di dare certezza ai contribuenti sottoposti a controllo, lascia aperte diverse questioni, atteso che appare sicuramente difficile non riconoscere all'Ufficio "**il diritto al ripensamento**", in un momento in cui **si è ancora in una fase istruttoria**. Si pensi al caso in un cui **il pvc segnali all'Ufficio un recupero** di un **costo non inherente**, che l'organo accertatore, dopo averlo esaminato, lo archivi,



in quanto ritenuto inerente, con contestuale comunicazione al contribuente. Se successivamente perviene una segnalazione, dove attraverso un controllo incrociato si contesta la falsità di quella stessa fattura, a nostro avviso, **l'Ufficio può benissimo procedere all'accertamento**. E gli esempi potrebbero continuare.



EDITORIALI

Gestore crisi d'impresa: una figura chiave per le aziende

di Redazione

The banner features the logos of Unimarconi (La Prima Università Digitale Italiana) and Euroconference (Centro Studi Tributar). The main title is "GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA". Below it, text reads: "Corsi validi per l'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Ministero della Giustizia e per il mantenimento dell'iscrizione". A "Scopri di più" button is on the right.

Il Gestore della Crisi d'Impresa è un professionista di fondamentale importanza nel panorama economico attuale, incaricato di risanare aziende in difficoltà e garantire il corretto svolgimento delle procedure concorsuali. Le disposizioni relative alla crisi d'impresa sono oggetto di frequenti aggiornamenti, per cui un rigoroso approfondimento periodico è indispensabile per i professionisti al fine di operare con sicurezza e autorevolezza nel rispetto delle leggi in vigore.

L'**Università degli Studi Guglielmo Marconi**, in collaborazione con **Euroconference**, propone due percorsi formativi dedicati ai professionisti incaricati della gestione e del controllo delle procedure relative alla crisi d'impresa.

1. Corso Abilitante per l'Iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi d'Impresa

Fornisce una formazione completa per **diventare** gestore della crisi d'impresa, preparandoti a gestire procedure concorsuali, risanare aziende e interagire con gli attori coinvolti. Al termine del corso, **è possibile iscriversi all'Elenco** dei Gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia, acquisendo così da quel momento la possibilità di operare in questo settore.

Per maggiori informazioni sul programma, [clicca qui](#).

2. Corso di Aggiornamento per il Gestore della Crisi d'Impresa

È pensato per i professionisti già abilitati che desiderano mantenere l'iscrizione nell'Elenco dei Gestori. Grazie all'aggiornamento normativo e ad una impostazione pratica e interattiva, il corso è pensato per perfezionare le capacità di gestione e risoluzione delle crisi aziendali dei partecipanti, affinché possano offrire un servizio sempre più qualificato.

Per maggiori informazioni sul programma, [clicca qui](#).

Entrambi i corsi sono conformi alle linee guida della **Scuola Superiore della Magistratura**. La



partecipazione garantisce ai professionisti l'acquisizione e l'aggiornamento continuo delle competenze necessarie per affrontare con preparazione e sicurezza le sfide complesse del settore.